

OSSERVATORIO SU GIUSTIZIA E DIGITALE

# I limiti all'attività di polizia: dati biometrici e genetici solo con il controllo del giudice

Federica Paolucci e Oreste Pollicino

Il 2 febbraio 2025 saranno efficaci le nuove regole dell'AI Act sugli usi "proibiti" dell'intelligenza artificiale, compresi i sistemi di identificazione biometrica. Questi strumenti, spesso utilizzati per il riconoscimento facciale o l'identificazione genetica, sono al centro di un dibattito che oscilla tra esigenze di sicurezza e tutela dei diritti fondamentali. In questo contesto, la recente sentenza C-80/23 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea offre indicazioni cruciali.

Si tratta di una decisione attesa da tempo riguardante un caso già deciso dalla Corte, legato a una richiesta di rinvio pregiudiziale, resa pubblica il 26 gennaio 2023. Poche settimane dopo, il 14 febbraio 2023, il Tribunale della città di Sofia ha presentato una nuova richiesta di rinvio pregiudiziale, dando origine al caso C-80/23. Entrambi i casi sono strettamente collegati, poiché affrontano la stessa questione di fondo: l'interpretazione delle disposizioni della direttiva 2016/680 (Led) relativa all'uso

dei dati personali da parte delle forze dell'ordine.

Il caso è nato da una prassi seguita dalle autorità bulgare, che raccolgono sistematicamente dati biometrici e genetici da individui accusati di reati, indipendentemente dalla gravità delle accuse o dalla necessità specifica di tali informazioni per l'indagine in corso. Questa prassi è stata contestata per la sua apparente incompatibilità con l'articolo 10 della menzionata direttiva. In particolare, il Tribunale bulgaro ha richiesto chiarimenti sulla necessità di un controllo giudiziario approfondito per autorizzare la raccolta forzata di dati sensibili e sul ruolo del giudice nel valutare la fondatezza delle accuse.

La Corte ha chiarito che la raccolta di dati biometrici o genetici può essere autorizzata solo se tutte le garanzie legali previste dalla direttiva sono rispettate. In sostanza, per la raccolta di dati così caratterizzanti la persona è necessario che sia adottata una legislazione nazionale chiara e dettagliata che specifichi le condizioni per la raccolta. In secondo luogo, gli Stati devono stabilire delle

regole affinché il trattamento

dei dati sia strettamente necessario e proporzionato agli obiettivi perseguiti.

Niente di nuovo in realtà, se non per l'accento posto su un aspetto spesso trascurato dalla legislazione e dalla giurisprudenza: l'imprescindibile garanzia del giudice. La Corte ha stabilito che il giudice deve avere accesso a tutte le informazioni rilevanti sul caso per valutare l'opportunità della raccolta di tali dati. Un controllo giudiziario incompleto o superficiale potrebbe infatti comportare una violazione degli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Ue, che tutelano il diritto alla privacy e alla protezione dei dati personali. Il giudice è garanzia necessaria per controllare e sorvegliare il corretto trattamento dei dati.

La sentenza C-80/23 ha implicazioni importanti per gli Stati membri, in particolare per quanto riguarda l'armonizzazione della normativa. Inoltre, questi devono assicurare che il controllo giudiziario avvenga e che debba essere indipendente e approfondito, assicurando che la raccolta di dati sensibili sia sempre giustificata e proporzionata. Infine, le persone interessate devono essere informate in modo chiaro sulle modalità e finalità del trattamento dei loro dati.

Questa sentenza si collega direttamente al quadro normativo introdotto dall'AI Act. Il regolamento definisce regole per l'uso delle tecnologie biometriche, in particolare nei contesti ad alto rischio come il riconoscimento facciale in tempo reale. La decisione della Corte rafforza l'importanza di bilanciare l'uso delle tecnologie avanzate con la protezione dei diritti fondamentali, fornendo un precedente chiave per il prossimo futuro, in cui gli Stati membri dovranno svolgere un ruolo essenziale per la definizione di modalità, autorità e controlli relativi all'uso dei sistemi di identificazione biometrica. Spetterà, infatti, agli Stati definire quali autorità dovranno autorizzare e sorvegliare l'uso di tali sistemi impiegati in tempo reale da parte delle forze dell'ordine.

Dall'Italia, d'altro canto, ancora non sappiamo quale autorità dovrà svolgere questo delicato compito. Nel disegno di legge sull'IA, erano state designate due autorità che non sono indipendenti poiché strettamente legate all'esecutivo. Un requisito che non sarebbe sufficiente a integrare i requisiti di piena indipendenza ribaditi in questo caso dalla Corte. Questo aspetto è cruciale per garantire che tali decisioni siano prese in modo imparziale, senza pressioni politiche o conflitti di interesse.

In un mondo sempre più digitale, il messaggio della Corte è chiaro: innovazione e sicurezza non devono mai compromettere le libertà e i diritti dei cittadini. La sorveglianza del giudice, più di ogni altra autorità, rappresenta il baluardo essenziale per garantire che l'uso dei dati biometrici sia etico, legale e rispettoso dei diritti fondamentali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

